

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

**sulla deliberazione legislativa approvata nella seduta n. 171 del 21 luglio 2020:
Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 'Norme in materia di Unioni montane e di
esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani'**

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 35/2013)

L'articolo attribuisce alle unioni montane il compito di attuare la programmazione regionale in materia di sviluppo sociale ed economico e di valorizzazione dei servizi ecosistemici nei territori degli enti aderenti.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le funzioni previste dall'articolo sono infatti svolte secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale che è tenuta ad assicurare che le stesse siano esercitate ad invarianza di spesa, ai sensi dell'articolo 5 della legge. Il loro esercizio pertanto dovrà essere finanziato con le risorse previste a legislazione vigente ed in particolare dal fondo per la montagna di cui alla l.r. 18/2008 che viene ripartito annualmente secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

Articolo 2

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 35/2013)

L'articolo determina la procedura per l'aggregazione di nuovi comuni alle unioni montane già costituite, prevedendo forme di premialità per le unioni che nell'anno precedente hanno completato il processo di aggregazione e disincentivi per coloro che non hanno completato detto processo.

Invarianza: la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le azioni di incentivazione e disincentivazione debbono, infatti, assicurare ai sensi dell'articolo 5 della legge l'invarianza della spesa.

Articolo 3

(Abrogazioni)

L'articolo abroga il comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r. 35/2013 e il comma 7 dell'articolo 36 della l.r. 33/2014.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

(Disposizioni transitorie)

L'articolo rinvia l'applicazione della legge all'anno 2021.

Invarianza: la disposizione è finanziariamente neutra.

Articolo 5

(Invarianza finanziaria)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

.